



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 466
del 11/11/2020

Settore/Servizio: Settore Finanze/Servizio Tributi

Oggetto: Affidamento all'Avv. Ruggero Mollo del Foro di Cassino del servizio legale da svolgere nell'ambito del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione instaurato a seguito del ricorso Prot. n. 0023286 del 05/10/2020 e relativo alla cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 668/7/2020, nel giudizio promosso avverso il provvedimento di diniego di rimborso in materia IMU per l'anno 2012 versata al Comune di Ostellato – CIG Z082F27D99- Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

Premesso che nell'anno 2012 la Società Leasint S.P.A., proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Ostellato catastalmente identificato al foglio 60, mappale 148 e concesso in locazione finanziaria alla Ditta "Co. El Di Broccati Fabrizio & C. Snc" con il contratto di leasing n. 500313 del 4 febbraio 1999, versava l'acconto IMU, in relazione al suddetto immobile, per un importo pari ad € 632,00;

Premesso altresì che :

- in data 30/01/2013 la Società Leasint S.P.A. presentava la dichiarazione IMU per l'anno 2012, nella quale precisava che l'Immobile *de quo* formava oggetto di un contratto di locazione finanziaria risolto, senza però che nell'anno 2012 fosse stato riconsegnato alla Società di leasing;
- in data 21/12/2015 la società Mediocredito Italiano S.P.A. (quale incorporante della società Leasint S.P.A.) presentava all'Ufficio Tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Comune di Ostellato apposita istanza di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012;
- in data 22/01/2016, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie (per conto del Comune di Ostellato) notificava alla società Mediocredito Italiano S.P.A. il provvedimento prot. n. 1221 del 20 gennaio 2016, con il quale l'Ente respingeva la richiesta di rimborso, sostenendo che, ai fini dell'individuazione della soggettività passiva IMU, la risoluzione anticipata del contratto di leasing sarebbe evento suscettibile *ex se* di determinare il trasferimento della soggettività passiva IMU in capo alla società di leasing, a prescindere dalla effettiva riconsegna dell'immobile;

Considerato che

- avverso il suddetto provvedimento di diniego di rimborso, in data 04/06/2016, la società Mediocredito Italiano S.P.A. proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara;
- il Comune di Ostellato si costituiva nel giudizio instaurato dalla società Mediocredito Italiano S.P.A., sostenendo che la mancata restituzione dell'immobile a seguito della risoluzione del contratto di *leasing* non avrebbe assunto rilevanza ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del tributo;
- con la sentenza n. 185/1/17, pronunciata il 6 marzo 2017 e depositata il 10 maggio 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara respingeva il ricorso della contribuente, compensando le spese di lite;

Considerato altresì che:

- avverso la predetta sentenza, la società Mediocredito Italiano S.P.A. proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna;
- il Comune di Ostellato si costituiva nel giudizio di secondo grado con atto di controdeduzioni;
- con la sentenza n. 668/7/2020, depositata in data 5 marzo 2020, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna respingeva l'appello di Mediocredito compensando le spese di lite;

DATO ATTO che in data 06/10/2020 è stato acquisito al protocollo del Comune di Ostellato al n. 8396 il ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 668/7/2020, nel giudizio promosso avverso il provvedimento di diniego di rimborso in materia IMU per l'anno 2012 versata al Comune di Ostellato, promosso da Intesa San Paolo S.P.A. quale incorporante di Mediocredito Italiano S.P.A.;

DATO ATTO, altresì, che è stato reso noto al Comune di Ostellato che lo stesso ricorso è stato notificato anche all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed è stato acquisito al protocollo di detto Ente in data 05/10/2020 al n. 0023286;

Preso atto delle motivazioni addotte nel ricorso;

Evidenziato che entro 40 giorni dalla notifica del suddetto ricorso è possibile proporre controricorso ai sensi degli artt. 369 e 370 del Codice di procedura Civile;

Richiamata la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;

- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 04/11/2020 dichiarata immediatamente eseguibile è stato deciso in particolare quanto segue:

- di autorizzare il Sindaco del Comune di Ostellato a costituirsi nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 668/7/2020, nel giudizio promosso avverso il provvedimento di diniego di rimborso in materia IMU per l'anno 2012 versata al Comune di Ostellato, promosso da Intesa San Paolo S.P.A. quale incorporante di Mediocredito Italiano S.P.A.;

- di delegare all'Unione Valli e Delizie nella persona della Dott.ssa Patrizia Travasoni, Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie il compito di esperire la procedura tesa ad individuare un legale patrocinatore, pienamente qualificato in materia, per la rappresentanza di entrambi gli Enti, al fine di conseguire contenimento della spesa e uniformità di strategia difensiva;

- di dare atto che le spese legali per la difesa in giudizio, relative al presente procedimento giurisdizionale debbano esser poste a carico dei due Enti in quota parte in base al ruolo dagli stessi ricoperto nell'ambito del ricorso;

- di disporre che l'affidamento dell'incarico al legale che sarà individuato dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie come idoneo alla rappresentanza del Comune di Ostellato oltre che dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, sia successivamente formalizzato dal Comune di Ostellato con apposito atto adottato dal Responsabile del Settore Finanze;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Unione n. 58 del 05/11/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui l'Unione ha ritenuto opportuno di autorizzare il Presidente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie a costituirsi nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 668/7/2020, nel giudizio promosso avverso il provvedimento di diniego di rimborso in materia IMU per l'anno 2012 versata al Comune di Ostellato, promosso da Intesa San Paolo S.P.A. quale incorporante di Mediocredito Italiano S.P.A., dando mandato alla Dott.ssa Patrizia Travasoni, Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie il compito di esperire la procedura tesa ad individuare un legale patrocinatore, pienamente qualificato in

materia, per la rappresentanza di entrambi gli Enti, al fine di conseguire contenimento della spesa e uniformità di strategia difensiva;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 465 del 10/11/2020 con cui si dispone:

- di affidare all'Avv. Ruggero Mollo (C.F. MLLRGR70L19D810T, P.Iva 01952940607), con studio in Piazza Umberto I, 18, S. Giovanni Incarico - 03028 - (FR) Tel e Fax 0776.549814 ruggeromollo@virgilio.it, avv.ruggeromollo@pec.avvovaticassino.it, il servizio legale teso alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie nel procedimento instaurato innanzi alla Corte di Cassazione di cui al ricorso acquisito al protocollo dell'Unione in data 05/10/2020 al n. 0023286 meglio descritto in premessa;

- che il preventivo presentato dall'Avv. Ruggero Mollo in relazione alla costituzione in giudizio da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Ostellato risulta del seguente tenore letterale:

€ 2.000,00 per onorari;

€ 80,00 per c.p.a. 4%;

€ 457,60 per i.v.a. 22%;

€ 100,00 per spese non imponibili (notifica, cancelleria, trasferta e domiciliazione);

Per un importo totale pari ad € 2.637,60;

- di poter suddividere l'importo complessivo del preventivo presentato dall'Avv. Ruggero Mollo in parti uguali, visto il medesimo status di "intimati" degli Enti, comportando così una spesa a carico degli Enti della seguente entità: per l'Unione dei Comuni Valli Delizie, € 1.318,80 e per il Comune di Ostellato, € 1.318,80;

RITENUTO di provvedere, ai sensi della citata Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 04/11/2020, all'affidamento del servizio legale al professionista così come individuato ai sensi della Determinazione del Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 465 del 10/11/2020 e all'assunzione del relativo impegno di spesa, per la quota di competenza dell'Ente, per far fronte alle spese ed onorario del professionista in coerenza con il preventivo assunto al protocollo dell'Unione;

DATO ATTO che è stato acquisito in data 10.11.2020 sulla piattaforma ANAC per il presente affidamento il **codice CIG Z082F27D99** per l'importo imponibile per la difesa della sola Unione di € 1.090,00 (comprensivo del compenso, delle relative spese generali e della cassa avvocati al 4%);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2020-2022", con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti i successivi atti di approvazione alle variazioni del Bilancio di previsione 2020-2022 e di variazione al PEG 2020-2022;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente al capitolo oggetto del presente atto;

VISTO il Decreto Sindacale n.22 del 30.12.2020 con cui è stato individuato il Dott. Leonardo Pareschi Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 4, 2° comma del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;

VISTA la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le ragioni sopra espresse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di affidare all'Avv. Ruggero Mollo (C.F. MLLRGR70L19D810T, P.Iva 01952940607), con studio in Piazza Umberto I, 18, S. Giovanni Incarico - 03028 - (FR) Tel e Fax 0776.549814 ruggeromollo@virgilio.it, avv.ruggeromollo@pec.avvoticassino.it, **il servizio legale** teso alla costituzione in giudizio del Comune di Ostellato nel procedimento instaurato innanzi alla Corte di Cassazione di cui al ricorso acquisito al protocollo del Comune in data 06/10/2020 al n. 8396 meglio descritto in premessa;

2) di impegnare la somma di € 1.318,80 (onorari, spese, cassa avvocati ed Iva incluse), quale quota a Carico del Comune di Ostellato della spesa per l'affidamento del servizio legale teso alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune nel procedimento instaurato innanzi alla Corte di Cassazione di cui al ricorso acquisito al protocollo del Comune in data 06/10/2020 al n. 8396, sul Bilancio di previsione 2020- 2022, annualità 2020, secondo la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
1101	SPESE LEGALI UFFICIO TRIBUTI	€ 1.318,80

3) di disporre la liquidazione delle spese oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i tempi e le modalità definite nel regolamento di contabilità;

4) di dare atto che il codice CIG attribuito all'intervento in oggetto, come previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., da annotare in ogni successivo provvedimento contabile, è il seguente: **CIG Z082F27D99** acquisito inserendo l'importo imponibile di € 1.090,00 (comprensivo del compenso, delle relative spese generali e della cassa avvocati al 4%;

5) di dare atto che dopo che sarà divenuto efficace il presente provvedimento, esso sarà oggetto della prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio nonché nelle pagine dedicate alla "Amministrazione Trasparente" presenti nel sito istituzionale del Comune di Ostellato;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario del Comune di Ostellato per gli adempimenti di competenza;

7) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.to digitalmente

Il Responsabile del Settore

Travasoni D.ssa Patrizia